

Il giorno 20 aprile 2007 in Ravenna

tra

gli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Ravenna, rappresentati dai Sigg.ri: Dott. Arturo Menghi Sartorio, Dott.ssa Margherita Dolci, Dott. Stefano Grossi, Sig. Andrea Ruocchio, Dott. Luca Pacitti, Sig.ra Paola Ferri, Sig. Raffaele Calisesi, Dott. Matteo Galvan.

e

le RSU aziendali, assistite dalle OO.SS. di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL provinciali

si è stipulato

il presente contratto integrativo provinciale da valersi per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nella provincia di Ravenna.

Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo integrativo provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro subordinato di tutti gli addetti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella provincia di Ravenna. Esso costituisce parte integrante del vigente CCNL e, come tale, deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutte le Aziende del settore comunque costituite.



Art. 2 - Validità

Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi, fatte salve le condizioni di miglior favore in essere.

Art. 3 - Relazioni Sindacali

Gli Istituti forniranno alla R.S.U. e alle strutture sindacali informazioni relative alle variazioni dei servizi, che comportino modifiche sull'organizzazione del lavoro e sugli organici, ogni qualvolta le parti ne ravvisino la necessità.

Le parti convengono che le relazioni sindacali possano sviluppare momenti di confronto specifici sugli aspetti connessi alla gestione applicativa della L. 626/94, per renderla omogenea su tutto il territorio provinciale, nonché per l'esame congiunto di problematiche inerenti la regolamentazione riguardante il settore, emessa dalle Autorità di P.S., che possano comportare riflessi sugli addetti.



Art. 4 - Sicurezza

Le parti ribadiscono la necessità di garantire l'efficienza degli automezzi e degli strumenti in dotazione utilizzati per i servizi, così come l'impegno anche delle guardie giurate al mantenimento della massima operatività delle suddette attrezzature. Considerate le peculiarità del settore e le caratteristiche del territorio oltre che dei servizi prestati, le parti convengono sulla opportunità di definire, previo specifico confronto, un protocollo sulla sicurezza e sulla attività delle R.S.U.

Art. 5 - Orario di lavoro

Le parti convengono sulla necessità di definire, nell'attuale quadro di riferimento normativo, contrattuale e legislativo, le modalità applicative dell'orario di lavoro, dello straordinario, del riposo giornaliero, del riposo settimanale e della banca delle ore.

Art. 5.1 - Riposo giornaliero/Riposo settimanale

Premesso che:

1. l'art. 73 - Riposo settimanale del vigente CCNL per dipendenti da istituti di vigilanza privata stabilisce che il lavoratore ha diritto ai sensi delle vigenti leggi in materia ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24.00 ai sensi degli artt. 3 e 16 della L. nr. 370/1934;
2. l'art. 72 - Riposo giornaliero del vigente CCNL in accordo con quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. nr. 66 dell'08 aprile 2003 stabilisce che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore;
3. le esigenze organizzative degli istituti di vigilanza, connesse alle necessità di garantire i servizi richiesti dai committenti, servizi caratterizzati da straordinarietà e da non programmabilità, richiedono delle specificità nell'articolazione dell'orario di lavoro;
4. l'art. 17 del D.Lgs. nr. 66 dell'08 aprile 2003 stabilisce che può essere derogato, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione, quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. nr. 66 dell'08 aprile 2003;

visto anche quanto previsto dal decreto Interministeriale del 27 aprile 2006 pubblicato in G.U. n. 108 dell'11 maggio 2006

si condivide che

1. le 11 ore di riposo giornaliero si sommano alle 24 ore previste per il riposo settimanale, fatta eccezione per tutti i casi in cui successivamente al riposo settimanale il lavoratore venga adibito ad un turno di servizio la cui fascia oraria sia diversa da quella del turno precedentemente espletato;
2. fermo restando che le ore di riposo giornaliero sono 11, da fruirsi così come stabilito dalle norme vigenti, dovranno essere garantite almeno 8 ore di riposo consecutive tra un turno (svolto nelle 24 ore) ed il successivo nei seguenti casi:
 - a. servizi particolari, non organizzabili in un turno continuativo pari all'orario contrattuale giornaliero di lavoro (7 ore);
 - b. incrementi significativi dell'attività, legati a manifestazioni o stagionalità;



- c. tutte le situazioni nelle quali non sia oggettivamente possibile far fronte con il ricorso ad organico aggiuntivo ad assenze non programmabili di personale.

Fermo restando quanto stabilito in materia di lavoro straordinario di cui al successivo art. 5.3 il turno di lavoro ordinario non potrà essere frazionato in più di due periodi.

Art. 5.2 - Pause

In via generalizzata il lavoratore durante il turno potrà godere di una pausa di 10 minuti che, in quanto retribuita, dovrà essere goduta sul posto di lavoro, in maniera da consentirgli in caso di emergenza di riprendere immediatamente l'attività; in questo caso potrà recuperare la pausa durante il turno, o come riposo compensativo (di 10 minuti) nei 30 giorni successivi.

L'onere della prova per il mancato godimento delle pause incombe al lavoratore

Art. 5.2 - Flessibilità

Si rimanda il confronto alla contrattazione aziendale se e quando richiesto.

Art. 5.3 - Straordinario/Banche delle ore

Premesso che:

1. all'art. 71 - Norme generali del vigente CCNL si stabilisce:
 - a. che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali;
 - b. che la durata massima dell'orario di lavoro, comprensiva del lavoro straordinario, non può superare le 48 ore settimanali ogni periodo di 7 giorni calcolato come media riferita ad un periodo di mesi 12 decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno

si stabilisce che:

1. in relazione a quanto previsto dall'art. 79 - Straordinario del vigente CCNL lo straordinario è ammesso per un numero massimo di ore annuali pro capite pari a 416 ore per tutto il personale del ruolo tecnico operativo;
2. eventuali ore prestate oltre il limite di cui al precedente punto 1. saranno cumulate in uno speciale conto così come previsto dall'art. 81 - Banche delle Ore del vigente CCNL;
3. fatto salvo quanto stabilito dalle precedenti contrattazioni provinciali in ordine alla caratteristica di volontarietà delle prestazioni straordinarie, si precisa che le prestazioni aggiuntive all'orario ordinario, non richieste in via preventiva nell'attribuzione della turnistica, ma dettate da esigenze immediate e non prevedibili, determinate da situazioni di carattere eccezionale, connesse in particolar modo all'assenza improvvisa di altri dipendenti alla quale non sia possibile sopperire in altro modo, seguono la disciplina del vigente CCNL;
4. il lavoratore entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà esprimere, tramite il modulo allegato, la sua volontà, vincolante per l'intero periodo di riferimento (1° gennaio/31 dicembre), di effettuare prestazioni di lavoro eccedenti il limite di cui al punto 1., nella misura massima di nr. 2 ore giornaliere in ragione di ogni giorno effettivamente lavorato;

5. il lavoratore dovrà altresì esprimere sempre entro il 31 gennaio di ogni anno la sua volontà o meno di recuperare le ore di cui al punto 2.. In assenza di comunicazione da parte del lavoratore o della manifesta volontà di non recuperarle, le ore di cui al punto 2. verranno indennizzate con la retribuzione del mese successivo a quello di prestazione. Le ore di cui al punto 2. prestate fino al 31 ottobre di ogni anno potranno essere recuperate entro e non oltre il 10 di dicembre, mentre quelle effettuate nei mesi di novembre e dicembre potranno essere recuperate entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Qualora entro tali date il lavoratore non abbia fatto richiesta di fruizione o non sia stato possibile farle recuperare, le ore di cui al punto 2.. saranno retribuite con le buste paga dei mesi di dicembre e febbraio;

Art. 6 - Organizzazione del lavoro

Le parti convengono che l'organizzazione del lavoro, da effettuarsi all'interno degli Istituti di Vigilanza, debba essere improntata sui seguenti criteri:

- . programmazione dei servizi almeno su base settimanale, fatte salve le condizioni migliorative esistenti;
- . equa distribuzione, fra il personale, dei carichi di lavoro;
- . salvaguardia dell'incolumità del dipendente in servizio;
- . salvaguardia della qualità del servizio prestato all'utente.

A tal fine le parti rinviando in sede aziendale la definizione delle modalità attuative dei criteri sopra richiamati.

Art. 7 - Ticket mensa

Fermo restando le modalità di erogazione del ticket, che prevedono sia la corresponsione della indennità sostitutiva, per le ragioni già oggetto di apposito verbale, sia la distribuzione del buono pasto, il valore del buono stesso, per ogni giornata di effettiva presenza, verrà incrementato di:

€ 0,70 dal 01/05/2007

€ 0,50 dal 01/05/2008

€ 0,50 dal 01/05/2009


€ 0,50 dal 01/12/2009

Art. 8 - Premio di risultato

Viene riconfermato il premio di risultato attualmente in vigore, con gli stessi criteri di calcolo e modalità di erogazione, ad eccezione del numero massimo di eventi di malattia, che viene ridotto a nove complessivi, superato il quale non verrà erogato alcun premio.

Art. 9 - Rimborso chilometrico

Qualora la guardia giurata venga chiamata temporaneamente a svolgere servizio oltre i confini del Comune considerato come ordinaria località di lavoro, ad una distanza superiore a 10 Km dalla sede dell'Istituto, e che tale ipotesi non determini un avvicinamento alla sua residenza o domicilio, sempre che l'Azienda non metta a disposizione un proprio mezzo per raggiungere la località di lavoro



temporaneamente assegnata, la guardia stessa avrà diritto ad un rimborso chilometrico pari al 72 % della tariffa ACI, cilindrata fino a 1.400 cc per percorrenza fino a 20.000 Km, attualmente pari a € 0,2786.

Art. 10 - Formazione professionale

Fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti accordi, le aziende favoriranno le attività formative del settore, predisponendo, di concerto con le OO.SS. e facendo ricorso alle eventuali risorse all'uopo destinate dai costituenti EE.BB, corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale occupato e occupando.

Art. 11 - Professionalità ed inquadramento

Le parti convengono che le problematiche relative all'inquadramento vengano discusse a livello di singolo Istituto, ricercando in quella sede le soluzioni possibili, tese a valorizzare la professionalità dei dipendenti.

Art. 12 - Permessi

I permessi retribuiti di cui al vigente CCNL verranno fruiti attraverso una loro programmazione che contempli le esigenze di servizio e quelle dei lavoratori. Di norma l'attribuzione dei permessi da parte aziendale dovrà avvenire con un preavviso di almeno 48 ore rispetto al giorno assegnato.

Art. 13 - Ferie

Gli Istituti, in materia di ferie, si atterranno scrupolosamente a quanto previsto dagli artt. 85, 86 e 87 del vigente C.C.N.L., con la sola eccezione delle zone di Cervia dove la programmazione verrà discussa localmente, tenuto conto delle specifiche esigenze.

Entro il mese di Febbraio dovrà essere pubblicato il calendario ferie e comunicato al dipendente.

Art. 14 - Testimonianze





Ai lavoratori chiamati a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria per fatti inerenti al servizio, gli Istituti concederanno permessi retribuiti, se la testimonianza è prevista in orario di lavoro, o il pagamento delle ore ordinarie relative all'espletamento dell'obbligo richiesto, utilizzando la tariffa di cui all'art. 115 del vigente C.C.N.L.

Art 15. - Disciplina del servizio

Oltre al presente contratto integrativo provinciale e al C.C.N.L., vigono aziendali tutte le norme di servizio precisate nel REGOLAMENTO INTERNO di ogni Istituto approvate dal Prefetto a norma del T.U. delle leggi di P.S..

Art. 16 - Retribuzioni

Le condizioni retributive di miglior favore al momento in atto in ogni Istituto sono riportate in allegato.



Art. 17 - Equipaggiamento

- a) In applicazione dell'ultimo comma dell'art 119 del vigente CCNL, si conviene che per l'acquisto dell'arma da parte delle guardie neoassunte, o per la sostituzione dell'arma stessa per quanto riguarda il restante personale, in caso di perdita dei requisiti di buon funzionamento, su richiesta degli interessati, le Aziende corrisponderanno un anticipo di massimo 250,00€, da restituirsi in rate mensili di 25€ c.d. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'eventuale importo residuo verrà trattenuto sulle ultime competenze.
- b) l'eventuale uso in servizio di zona dell'auto privata del dipendente, esplicitamente a ciò autorizzato dalla Direzione aziendale, verrà rimborsato nella misura di cui all'art. 9.


Art.18 - Decorrenza e durata


Il presente contratto integrativo decorrerà dal 01/05/2007 e scadrà il 30/04/2010, continuando a produrre tutti gli effetti economici e normativi, ivi compreso quelli relativi al salario variabile, fino alla stipula di un nuovo accordo.


Ravenna, li 20 aprile 2007


Letto, approvato e sottoscritto.

p. gli istituti di vigilanza












Filcams CGIL



Fisascat CISL



Unitucs UIL



RSU

Allegato 1)

**MAGGIORAZIONE PER LAVORO: FESTIVO/STRAORDINARIO PER I
DIPENDENTI DELL' ISTITUTO "VIGILANZA RAVENNATE" E "CITIES
SERVICE POLICE"**

Riposo settimanale

Al lavoratore chiamato a prestare servizio nei giorni di riposo settimanale spetterà, oltre al recupero del giorno di riposo, un compenso pari al 50% della quota giornaliera, mentre le ore prestate oltre i limiti dell'orario giornaliero verranno retribuite con maggiorazione pari al 50% della quota oraria di cui all'art. 41 del C.C.N.L..

Straordinario

Al lavoratore che presti servizio nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 77 del C.C.N.L., spetterà un compenso pari alla quota giornaliera, alla maggiorazione del 40% della quota giornaliera stessa.

Cyfr
9
JK
JK
JK

Allegato 2)

**MAGGIORAZIONE PER LAVORO: FESTIVO/STRAORDINARIO PER I
DIPENDENTI DELL'ISTITUTO "RONDA FAENTINA"**

Per il personale che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali di cui all'art. 77 del C.C.N.L. verrà adottata la maggiorazione del 40%.

[Handwritten signatures and initials]